

Alla Procura di Perugia

Inviata via PEC del 18 aprile 2024

prot.procura.perugia@giustiziacert.it

Facendo seguito all'esposto inviato con PEC del 15 aprile 2024, la sottoscritta Cecilia Carreri, già magistrato, segnala quanto segue.

Art. 476 e 479 Codice penale.

Reati di falso ideologico del pubblico ufficiale in atti pubblici che fanno fede

Art. 323 Codice penale

Abuso d'ufficio

In data 16 maggio 2024 ho ricevuto dal CSM copia degli atti depositati nella procedura n. 3008/23 iniziata con l'istanza del 19 gennaio 2023 volta all'annullamento in autotutela della delibera del CSM 10 dicembre 2024. Si allega l'istanza (doc.1).

La copia di tutti gli atti era stata chiesta dai miei legali Avvocati Camilla e Vincenzo Cusumano del Foro di Padova.

Da un esame degli atti ricevuti dal CSM emergono fatti e documenti di particolare gravità.

Premessa

La procedura di dimissioni di un magistrato è vista con sfavore dalla normativa pubblicistica trattandosi di un pubblico servizio essenziale. Di conseguenza è un atto bilaterale che si compone di una richiesta di dimissioni che deve essere accettata dal CSM con una delibera, la quale deve essere comunicata al magistrato e poi recepita in un Decreto Ministeriale che accetta a sua volta le dimissioni e dà efficacia alla delibera stessa dopo essere stato comunicato al magistrato che deve darne quietanza. Sono garanzie e precauzioni necessarie, trattandosi di procedura pregiudizievole che priva il magistrato del suo lavoro. La formale comunicazione di questi atti al magistrato è fondamentale perché possa comprendere quando il suo ruolo è cessato, ed eventualmente procedere a una impugnativa in caso di intervenuta revoca delle dimissioni.

A) L'istanza di autotutela qui allegata ripercorre la procedura delle mie dimissioni nel 2008-2009. Con l'istanza si chiede al CSM l'annullamento in autotutela della delibera del 10 dicembre 2008 che intese far rivivere una pregressa procedura radicalmente nulla, composta da una delibera del 23 luglio 2008 interrotta da una mia revoca del 28 luglio 2008 e non resa efficace dal DM 10 settembre 2008, emesso per errore e di conseguenza non comunicato alla sottoscritta. Non solo la delibera 10 dicembre 2008 intese dare efficacia a una procedura nulla, non solo **ignorò le mie revoche** nel frattempo intercorse, non solo **dichiarò il falso** e cioè che il DM 10 settembre 2008 mi era stato comunicato, ma **non fu mai recepita** in un Decreto Ministeriale conclusivo, prescritto dalla legge.

Nonostante la vistosa illegittimità di questa procedura, contrassegnata da plurime revoche che la sottoscritta inviò durante quella procedura - prima di essere privata del suo ruolo contro la sua volontà - la sottoscritta ha visto sistematicamente respinta ogni istanza di dichiarazione di nullità di tale delibera in sede di Ricorso Straordinario 2009-2012, da parte del CSM nel 2014 e 2018, nonché del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato in sede di impugnativa di tali rigetti. Un contenzioso iniziato nel 2009 e tuttora aperto.

Soltanto nel 2019 sono stati acquisiti tramite diverse istanze di Accesso al CSM e al Ministero (la più importante è del 14 febbraio 2019, doc. 2) **atti decisivi e del tutto nuovi** che erano stati sottratti per anni alla conoscenza della sottoscritta e dei suoi legali, costringendoci ad anni di istanze e ricorsi del tutto inutili dal 2009 al 2019.

Tali atti rappresentano la prova documentale che alcuni funzionari del Ministero e del CSM, d'intesa tra loro, scambiandosi atti e telefonate interne all'insaputa della sottoscritta, agirono abusando dei loro poteri al solo scopo di dare efficacia alle dimissioni della sottoscritta ricorrendo a prassi illegali mai viste.

Questa illecita operazione è stata realizzata **dichiarando e scrivendo il falso** in più atti ufficiali del Ministero e del CSM, con la piena consapevolezza e dunque intenzionalità di affermare il falso, al solo scopo di dare efficacia alle mie dimissioni, **falsità che consisteva nel dichiarare che il DM 10 settembre 2008 mi era stato comunicato con fax del 22 settembre 2008**, elemento indispensabile per dare efficacia alle dimissioni. False dichiarazioni e attestazioni contenute nelle missive del direttore del Ministero Sergio Di Amato del 13 novembre 2008, del 13 gennaio 2009, e del 30 gennaio 2009, nonché nella delibera della Quarta Commissione dell'8 dicembre 2008, e nella conseguente delibera del CSM del 10 dicembre 2008, delibere entrambe suggerite dalla lettera del 13 novembre 2008 del dott. Di Amato.

Il tutto aggravato da un ulteriore abuso di funzioni, quando il dott. Di Amato

- trasmetteva al CSM solo il 17 dicembre 2008 le mie due revoche di novembre 2008, ben oltre la delibera del 10 dicembre 2008 che le ignorava,
- ometteva di trasmettere al CSM la revoca della sottoscritta del 22 dicembre 2008, rinvenuta nel 2019 in archivio del Ministero, revoca che avrebbe riaperto l'istruttoria,
- tentava di sanare l'illegittimità della delibera del CSM del 10 dicembre 2008 - operazione che spettava solo al CSM in via di autotutela - inviando alla sottoscritta per la prima volta il DM del 10 settembre 2008 come semplice allegato al fax del 30 gennaio 2009, nel quale dichiarava che il predetto DM mi era stato comunicato il 22 settembre 2008, circostanza assolutamente falsa come Di Amato ben sapeva, avendo inviato lui stesso il fax del 22 settembre 2008.

La delibera del CSM del 10 dicembre 2008 era illegittima perché confermava una pregressa procedura di accettazione delle mie dimissioni, data dalla delibera del 23 luglio 2008 e dal DM 10 settembre 2008, dichiarando falsamente che esso mi era stato comunicato con fax del 22 settembre 2008, e non considerando le due revoche del 6 novembre 2008, e 26 novembre 2008, pervenute al Ministero il 2 dicembre 2008.

Inoltre, tale delibera non veniva seguita da un nuovo DM che ne desse efficacia, regola generale per ogni delibera che incida sullo status del magistrato.

Pertanto, il CSM, con la anomala e mai vista delibera del 10 dicembre 2008, non poteva far rivivere e confermare quella procedura.

Le dichiarazioni di falsità ideologica sono contenute in atti pubblici come delibere e comunicazioni ufficiali del Ministero o del CSM che hanno inciso sul mio status di magistrato, privandomi del lavoro contro la mia volontà, espressa in una ventina di revoche implicite ed esplicite.

Dichiarare ripetutamente il falso, privando un magistrato del suo lavoro, è circostanza che provoca gravi danni patrimoniali, danni alla salute, alla vita privata e di relazione.

B) Il direttore generale della DOG Sergio Di Amato, travalicando le sue funzioni e abusando del suo ruolo, intromettendosi di continuo in una procedura di esclusiva competenza del CSM con un fitto carteggio interno, mai comunicato alla sottoscritta che è stata tenuta all'oscuro di tutto, diede un contributo decisivo per privare la sottoscritta del suo ruolo.

Per raggiungere tale scopo, Di Amato arriverà al punto di **dichiarare o scrivere più volte il falso** in atti pubblici, inducendo anche il CSM ad emettere una delibera che dichiarava il falso, quella del 10 dicembre 2008.

Si allude in particolare:

- alla missiva del 17 settembre 2008 in cui Di Amato dichiara che a quella data il DM 10 settembre 2008 si trova ancora alla firma del Ministro per cui è giuridicamente inesistente (doc.3);
- alla missiva del 19 settembre 2008 di cui al fax del 22 settembre 2008 in cui Di Amato dichiara che la Carreri ha revocato le dimissioni per cui **non comunica il DM** in attesa delle decisioni del CSM (doc.4);
- alla missiva del 13 gennaio 2009 di cui al fax del 14 gennaio 2009 in cui Di Amato dichiara che la delibera del 23 luglio 2008 era stata recepita dal DM 10 settembre 2008, **dichiarazione falsa** perché il DM non era stato comunicato per cui non avrebbe potuto in alcun modo recepire e dare efficacia alla delibera del 23 luglio 2008 (doc.5);
- alla missiva del 30 gennaio 2009 di cui al fax del 3 febbraio 2009 in cui Di Amato dichiara che il DM è stato comunicato alla Carreri il 22 settembre 2008, **dichiarazione falsa** (doc.6);
- alla delibera della Quarta Commissione del CSM dell'8 dicembre 2008 in cui si dichiara che il DM 10.9.2008 è stato comunicato alla Carreri il 22 settembre 2008, **dichiarazione falsa** (doc.7);
- alla delibera del CSM del 10 dicembre 2008 in cui il CSM dichiara che il DM 10.9.2008 è stato comunicato alla Carreri il 22 settembre 2008, **dichiarazione falsa** (doc.8).

C) La delibera della Quarta Commissione dell'8 dicembre 2008 aveva tra i componenti i consiglieri Fresa, Vacca, Cesqui e Saponara in condizioni di assoluta incompatibilità prevista dal Regolamento e dalle Circolari del CSM, avendo partecipato alla Sezione disciplinare del 16 novembre 2007 in cui la Carreri aveva subito una sanzione disciplinare incostituzionale in base alla legge del 1946 abrogata un anno prima dalla riforma del 2006, disapplicando il principio di diritto europeo della retroattività della legge più mite.

La delibera in questione era altresì illegittima perché fissava gli effetti delle dimissioni dalla data di emissione del prescritto Decreto Ministeriale, anziché dalla data di comunicazione. La delibera del CSM del 10 dicembre 2008 era illegittima perché nonostante avesse ricevuto la missiva dell'11 ottobre 2008 della sottoscritta (doc.9) con allegato il fax e la lettera del dott. Di Amato del 19 settembre 2008 da cui risultava chiaramente che il DM 10 settembre 2008 non era mai stato comunicato, **dichiarava falsamente** che detto DM era stato regolarmente comunicato alla Carreri il 22 settembre 2008.

Entrambe le delibere, vistosamente illegittime, hanno privato la sottoscritta del suo ruolo di magistrato, posto che il CSM non ha inteso far seguire la delibera dal prescritto DM.

D) Il costante intromettersi da parte del direttore della D.O.G. del Ministero Sergio Di Amato in una procedura che in base alla Costituzione è di competenza esclusiva del CSM ha determinato una sequenza di atti illegittimi, abnormi e mai visti prima.

Il fax del 22 settembre 2008, inviato alle ore 13.23 al Tribunale della sottoscritta 0444 398201, conteneva soltanto la missiva del 19 settembre 2008 scritta dal dott. Sergio Di Amato in cui scriveva che il DM 10 settembre 2008 era stato emesso ma che si erano accorti che la

sottoscritta aveva tempestivamente inviato un atto di revoca del 28 luglio 2008, ricevuta dal Ministero già il 31 luglio 2008.

Sergio Di Amato **non comunicava** di conseguenza alla sottoscritta il DM 10 settembre 2008 in quanto radicalmente nullo.

Dunque, Di Amato **era perfettamente consapevole** di non aver mai trasmesso alla Carreri il DM 10 settembre 2008 con il suo fax del 22 settembre 2008.

La sottoscritta inviava alla Quarta Commissione del CSM la missiva dell'11 ottobre 2008, pervenuta al CSM il 14 ottobre 2008, in cui allegava la lettera del dott. Di Amato 19 settembre 2008, ricevuta con fax del 22 settembre 2008.

Dunque, **anche il CSM era informato** del fatto che il DM 10 settembre 2008 non era mai stato comunicato.

Il dott. Luigi Picozzi dello stesso ufficio del dott. Di Amato alle ore 14.05 del 22 settembre 2008 inviava via fax al CSM l'atto di revoca della sottoscritta del 28 luglio 2008, invitando il CSM ad adottare il provvedimento di recepimento.

Il CSM, a sua volta, **pur consapevole che il DM non era stato comunicato** alla Carreri il 22 settembre 2008, e pur sapendo della revoca del 28 luglio 2008, su delibera della Quarta Commissione dell'8 dicembre 2008, a tempo di record deliberava in conformità il 10 dicembre 2008, **dichiarando falsamente** che il 22 settembre 2008 il DM era stato comunicato alla Carreri.

Inquietante che il dott. Picozzi con il suo fax del 22 settembre 2008 indirizzato al CSM trasmise "come da intercorsi accordi telefonici", oltre alla lettera istituzionale del 2 ottobre 2008 che riguardava la revoca delle dimissioni, anche un intero dossier di 35 pagine di missive o atti della sottoscritta che non riguardavano le dimissioni. La circostanza è stata scoperta ricevendo gli atti del 14 febbraio 2019 tramite Accesso agli atti, e vedendo stampigliato il numero progressivo dei fogli del fax in alto a destra (doc.10). Si ignora la finalità della trasmissione di tale dossier.

E) A conferma della precisa volontà di collocare fuori ruolo la Carreri, quando riceveva le mie nuove dimissioni del 21 ottobre 2008 il dott. Di Amato le trasmetteva al CSM il 13 novembre 2008 (doc.11) nonostante le plurime e immediate revoche della sottoscritta del 6 novembre 2008 e 26 novembre 2008 che Di Amato aveva ricevuto il 2 dicembre 2008 ma che **trasmetteva al CSM soltanto il 17 dicembre 2008** (doc.12), sette giorni dopo la delibera del 10 dicembre 2008.

A quel punto, il 18 dicembre 2008 la Quarta Commissione deliberava di comunicare al dott. Di Amato dell'avvenuta delibera del 10 dicembre 2008 tramite missiva del segretario della Commissione Carlo Visconti (doc.13).

Il CSM, ricevute le revoche della sottoscritta di novembre 2008, anteriori alla delibera del 10 dicembre 2008, anziché procedere all'annullamento della predetta delibera perché vistosamente illegittima, dichiarava che non vi erano provvedimenti da adottare, come da missiva di Visconti.

Non veniva neppure emesso il prescritto Decreto Ministeriale che doveva dare efficacia alla delibera del 10 dicembre 2008.

Peraltro, la sottoscritta aveva scritto il 6 novembre 2008 (doc.14) anche al Consigliere Michele Saponara che revocava le dimissioni del 21 ottobre 2008 ma anche Saponara, partecipante al Plenum del 10 dicembre 2008, aveva taciuto intenzionalmente.

F) Appena appreso della delibera del CSM 10 dicembre 2008 tramite comunicazione del 19 dicembre 2008, la sottoscritta, sorpresa che non venissero state considerate le sue plurime revocche, inviava un'ulteriore revoca al dott. Di Amato con lettera del 22 dicembre 2008 (doc.15).

Ritenevo che la revoca fosse tempestiva, non essendo ancora stato emesso – ma non verrà mai emesso – **il nuovo DM** che doveva dare efficacia alla delibera 10 dicembre 2008.

Fatto di particolare gravità, il Dott. Di Amato, pur consapevole di non aver mai comunicato alla sottoscritta il DM 10 settembre 2008 e che pertanto la delibera del CSM 10 dicembre 2008 era illegittima e dichiarava il falso, **tratteneva e non trasmetteva al CSM** la revoca in questione che avrebbe dovuto rimettere in discussione la procedura e annullare la delibera del CSM. Una palese omissione di atti doverosi dell'ufficio.

G) Per completare la serie di atti illegittimi con cui il dott. Sergio Di Amato dichiarava il falso in atti pubblici, si richiamano

- la missiva del 13 gennaio 2009 di cui ai fax del 14 gennaio 2009 in cui Di Amato dichiara che la delibera del 23 luglio 2008 era stata recepita dal DM 10 settembre 2008, **dichiarazione falsa** perché il DM non era stato comunicato per cui non aveva potuto dare efficacia alla delibera del 23 luglio 2008 (doc.5);

- la missiva del 30 gennaio 2009 di cui al fax del 3 febbraio 2009 in cui Di Amato dichiara che il DM è stato comunicato alla Carreri il 22 settembre 2008, **dichiarazione falsa** (doc.6).

Il dott. Di Amato, rimasto al Ministero dal 2007 al 2010, comparirà anche nella trasmissione degli atti del Ricorso Straordinario esperito dalla sottoscritta a febbraio-marzo 2009 contro il DM 10 settembre 2008 e riceverà le istanze di sospensiva della cartella Equitalia con cui il Ministero ha fatto restituire dalla sottoscritta gli stipendi percepiti dal 22 settembre 2008 per colpa dello stesso Di Amato che fece retroagire le dimissioni a quella data come da sua missiva del 30 gennaio 2009, in cui dichiarava il falso e cioè che il DM era stato comunicato il 22 settembre 2008.

Pur ricevendo tali atti il dott. Segio Di Amato, pienamente consapevole che la Carreri era stata messa fuori dalla magistratura sulla base di atti e delibere che dichiaravano il falso, **ometteva di intervenire per impedire atti così pregiudizievoli per la sottoscritta**, come la perdita del lavoro di magistrato e della rilevante somma di circa 50 mila euro.

H) Questi fatti sono di particolare gravità perché attestano che vi fu nel 2008-2009 una serie di atti ufficiali del CSM e del Ministero che **dichiaravano consapevolmente e intenzionalmente il falso**. Di tutto questo vi è ampia prova documentale allegata e acquisibile d'ufficio in originale.

Tale verità è stata per oltre dieci anni sottratta alla doverosa conoscenza della sottoscritta e dei suoi legali.

Quel che è ancora più grave è che il CSM-Quarta Commissione, al quale è stata sottoposta questa vicenda con l'istanza di autotutela del 19 gennaio 2023, ha posto in essere un'operazione di copertura di questi gravi fatti, tramite la seguente attività.

- Dopo aver ricevuto il 23 gennaio 2023 l'istanza di autotutela del 19 gennaio 2023 **non ha svolto** l'attività conoscitiva e istruttoria richiesta dagli avvocati

La Quarta Commissione si è limitata per tutto il 2023 fino a maggio 2024 a mettere a protocollo le memorie che provenivano dai legali e dalla sottoscritta.

Dalle fotocopie del fascicolo gli atti risultano intonsi, né sottolineati né commentati.

- L'unica attività svolta dalla Commissione è stata quella di scaricare all'Ufficio Studi la valutazione del merito dell'istanza, abdicando alle proprie funzioni

I) Hanno condizionato il parere dell'Ufficio Studi, ponendo un quesito che nulla aveva a che vedere con le responsabilità denunciate nell'istanza (doc.16).

In particolare, con missiva del 14 novembre 2023 chiedevano in primo luogo di valutare i vecchi giudicati dei ricorsi già esperiti dalla sottoscritta, giudicati che non contano nulla perché relativi a impugnative di singoli atti fino al 2019, mentre l'istanza è incentrata sulle responsabilità dei funzionari del CSM e Ministero che hanno determinato con metodi illegali la perdita del lavoro della sottoscritta, condotte emerse solo dopo il 2019.

Inoltre, hanno chiesto di valutare il parere del Ministro per il quale si rinvia alle dure contestazioni a suo tempo depositate, doc.17. Il parere ripescava qualche vecchio estratto di archivio, relativo alla nullità del D.M. 10 settembre 2008, mentre l'istanza di autotutela riguarda tutt'altro argomento e cioè la nullità della delibera. Abbiamo dovuto fare istanza di Accesso agli atti per ricevere il parere del Ministero perché altrimenti la Quarta Commissione non ce lo trasmetteva.

L) Il dott. Luca D'Addario dell'Ufficio Studi ha redatto una specie di sentenza, firmata come Estensore. Dopo aver ricostruito la cronologia delle dimissioni fino a pagina 4, ha ricopiato fino a pagina 11 tutto il percorso giudiziario svolto per impugnare il DM 10 settembre 2008 e la delibera 10 dicembre 2008, un percorso giudiziario irrilevante perché non relativo agli atti scoperti nel 2019. Dopo di che da pagina 11 all'ultima pagina 28 Luca D'Addario si dilunga in una analisi dottrinale dei poteri discrezionali di autotutela nella PA in generale.

Non una parola sulle gravi responsabilità dei funzionari del Ministero e CSM del 2008, non una parola sui falsi ideologici, documentalmente provati, con cui tali pubblici ufficiali hanno dato illegalmente efficacia alle mie dimissioni.

Di conseguenza il parere reso dal dott. Luca D'Addario, restituito al CSM il 14 marzo 2024, è radicalmente irrilevante.

- A tempo di record, la Quarta Commissione, una volta recepito il parere del 14 marzo 2024, ha deliberato il preavviso di rigetto con delibera del 19 marzo 2024 (doc.18).

- Il preavviso di rigetto si limita a recepire acriticamente il parere dell'Ufficio Studi e del Ministro Nordio, saltando a piè pari la scottante questione della responsabilità dei funzionari, degli atti viziati da falsità ideologica del Ministero e CSM, e soprattutto non provvedendo sulla decisiva istanza istruttoria di audizione dei già menzionati funzionari, con grave lesione dei diritti degli avvocati Cusumano che ne hanno fatta legittima richiesta.

- La Quarta Commissione ha persino rigettato un'istanza di Accesso agli atti dei predetti avvocati (doc.19), adducendo che vi erano attività istruttorie in corso, in realtà inesistenti, un'ennesima violazione del ruolo degli avvocati.

M) Emerge un quadro inquietante di omertose complicità e coperture di specifiche e gravi responsabilità.

La sottoscritta da oltre dieci anni chiede giustizia con istanze e ricorsi senza interruzione, e inviando da ultimo una diffida del 14 dicembre 2023 (doc.20), preparatoria della notifica di un ricorso al TAR del Lazio contro le precise responsabilità amministrative e contabili dei predetti funzionari. I fatti sono emersi con plurime istanze di Accesso agli atti del 2019, sono stati subito portati all'attenzione del Ministro Cartabia, del Ministro Nordio, della Procura Generale della Cassazione senza ricevere risposta.

Questi fatti si inseriscono in un quadro più generale che decorre dalla inspiegabile azione disciplinare del 2005 che mi ha colpito duramente nella vita privata.

Di fatto, dal 2005 sto vivendo un vero calvario che alla fine mi ha privata del lavoro che svolgevo con tanto rigore ed efficienza. Si allega rassegna stampa.

Auspico che Codesta Procura possa approfondire questi fatti, consapevole delle difficoltà di svolgere accertamenti dopo tanti anni. Questi fatti, anche se saranno ritenuti da codesta Procura non (più) perseguibili sul piano penale, sono comunque rilevanti per confermare l'illegittimità di quanto la sottoscritta sta subendo dalle Istituzioni dal 2005 a oggi, riportando danni incalcolabili alla vita privata, alla salute, alla vita di relazione. Mi è stato portato via il ruolo di magistrato, violando il principio costituzionale della inamovibilità senza consenso. Bisogna impedire che si attivino meccanismi di copertura, insabbiamento e archiviazione di precise responsabilità individuali, sacrificando la sottoscritta, in quanto espulsa dall'ordinamento giudiziario.

Perché ho atteso tanto a denunciare questi fatti?

Perché in questi lunghi anni di affannosa ricerca di giustizia ho sempre cercato una soluzione amministrativa che non aggravasse le mie condizioni personali già duramente provate. Ma considerando la persistente chiusura del CSM e del Ministero nel negarmi giustizia, rigettando sempre con motivazioni pretestuose e infondate, ben lontane dalla verità, ho deciso di assumere iniziative di diverso contenuto.

Avrei dovuto fare un esposto subito, nel lontano 2005 quando partì contro di me una inspiegabile e violenta operazione di delegittimazione che ebbe come protagonista il Presidente del Tribunale, quello che teneva corsi di formazione per la Banca Popolare di Vicenza, frequentandone il Presidente. Ma fin da allora, fui subito turbata da quell'operazione, temendo per me stessa e la mia incolumità, vivendo sola e non avendo protezioni. Infatti, anni più tardi con il crac di BpVi nel 2015 scrissero che ero stata vittima di poteri forti come i Servizi e la mafia, assegnando il premio Fondazione Caponnetto al libro che avevo dovuto scrivere su questa sconcertante vicenda. Negli anni la mia difficile battaglia è dovuta passare attraverso i peggiori scandali, come quello di Bellomo che scrisse il parere nel Ricorso straordinario, quello della Cancellieri cui avevo mandato una delle prime istanze di autotutela, quello di Palamara che partecipò con i suoi soci alla delibera di rigetto del 20 giugno 2018, e infine quello di Fresa, l'estensore della sentenza disciplinare del 2007 così carica di animosità nei miei confronti. L'istanza di autotutela del 2023 si sta avviando verso il rigetto che verrà deliberato dall'attuale CSM che ha come Vicepresidente un avvocato che difende o difendeva un imputato nel processo BpVi attualmente in Cassazione.

Spero che la Procura di Perugia mi consenta di uscire finalmente da questa serie interminabile di sfortunate vicissitudini.

Con osservanza, cecilia carreri



Si allegano i venti documenti citati nel testo e una rassegna stampa.

PEC del 18 maggio 2024

Esposti 15 aprile 2024 e 18 maggio 2024

Inoltrati via PEC in pari data alla Procura di Perugia

La sottoscritta Cecilia Carreri elegge domicilio presso l'abitazione di Via Monte 2 di 36044 Val Liona (Vicenza) come da allegata carta d'identità CRRCCL55H70L840W

Chiede di ricevere gli atti alla PEC cecilia.carreri@legalmail.it

Chiede di essere informata in caso di richiesta di archiviazione da parte della Procura di Perugia